



# *Comune di Padova*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI NON DI LINEA TAXI - NCC**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.2001  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01.03.2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24 .07.2023 e approvato  
dalla Provincia di Padova con Determinazione Dirigenziale n. 887 del 22.08.2023.

## **INDICE**

### *TITOLO I NORME GENERALI*

- Art. 1 Oggetto*
- Art. 2 Definizione del servizio taxi*
- Art. 3 Definizione del servizio N.C.C.*

### *TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO*

- Art. 4 Titoli per l'esercizio dei servizi*
- Art. 5 Cumulo dei titoli*
- Art. 6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi*
- Art. 7 Ruolo delle/dei conducenti di veicoli abilitati a servizi pubblici non di linea*

### *TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI*

- Art. 8 Acquisizione*
- Art. 9 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni*
- Art.10 Impedimenti soggettivi*
- Art.11 Determinazione degli organici*

### *TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA*

- Art.12 Composizione e nomina*
- Art.13 Funzioni*
- Art.14 Funzionamento*
- Art.15 Durata in carica e sostituzione delle(dei componenti*

### *TITOLO V MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI*

- Art.16 Assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni*

- Art. 17 Contenuti del bando di concorso*
- Art. 18 Presentazione della domanda*
- Art. 19 Commissione di concorso*
- Art. 20 Materie d'esame*
- Art. 21 Titoli valutabili*
- Art. 22 Titoli preferenziali*
- Art. 23 Modalità di esecuzione*
- Art. 24 Validità della graduatoria*
- Art. 25 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni*
- Art. 26 Inizio del servizio*
- Art. 27 Validità delle licenze e delle autorizzazioni*

#### *TITOLO VI*

##### *MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI*

- Art. 28 Trasferibilità per atto tra vivi*
- Art. 29 Trasferibilità per causa di morte della/ del titolare*

#### *TITOLO VII*

##### *ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI*

- Art. 30 Sostituzione alla guida*
- Art. 31 Collaborazione familiare*
- Art. 32 Personale dipendente*

#### *TITOLO VIII*

##### *MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI*

- Art. 33 Posteggio di stazionamento taxi*
- Art. 34 Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.*
- Art. 35 Turni ed orari del servizio taxi*
- Art. 36 Trasporto di persone con disabilità*
- Art. 37 Tariffe*
- Art. 38 Ferie, assenze, aspettativa, distacchi*
- Art. 39 Trasporto collettivo*

## TITOLO IX

### CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI, IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

- Art. 40 *Caratteristiche dei veicoli*
- Art. 41 *Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi*
- Art. 42 *Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.*
- Art. 43 *Tassametro per il servizio taxi*
- Art. 44 *Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli*
- Art. 45 *Controllo dei veicoli*
- Art. 46 *Avaria del veicolo*
- Art. 47 *Veicoli di scorta*
- Art. 48 *Sostituzione autovettura per fermo tecnico*
- Art. 49 *Radio telefono*
- Art. 50 *Uso proprio dell'autovettura taxi*

## TITOLO X

### OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DELLE/DEI CONDUCENTI

- Art. 51 *Obblighi delle/dei conducenti*
- Art. 52 *Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi*
- Art. 53 *Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.*
- Art. 54 *Diritti delle/dei conducenti taxi e N.C.C.*
- Art. 55 *Divieti per le/i conducenti di taxi e di autovetture in servizio N.C.C.*
- Art. 56 *Divieti specifici per l'esercente il servizio di taxi*
- Art. 57 *Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.*
- Art. 58 *Divieti per le/gli utenti*

## TITOLO XI

### ILLECITI E SANZIONI

- Art. 59 *Vigilanza*
- Art. 60 *Sanzioni*
- Art. 61 *Sanzioni amministrative pecuniarie*
- Art. 62 *Sospensione della licenza o della autorizzazione*
- Art. 63 *Decadenza del titolo e rinuncia*
- Art. 64 *Revoca del titolo*
- Art. 65 *Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza*

*TITOLO XII*  
*DISPOSIZIONI FINALI*

- Art. 66*    *Norma di rinvio*  
*Art. 67*    *Entrata in vigore*

## TITOLO I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità alla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 e alla Legge della Regione Veneto n. 22 del 30.7.1996 e s.m.i.:
  - a) servizio di piazza per trasporto di persone con autovettura nel seguito denominato "taxi";
  - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura nel seguito denominato "N.C.C."

### Art. 2 - Definizione del servizio taxi

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e il trasporto dello stesso sino alla destinazione richiesta.
3. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
4. La tariffa è calcolata con tassometro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso della/del conducente.
6. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale di Padova. Il servizio inizia alla chiamata della/del cliente.

### Art. 3 - Definizione del servizio N.C.C.

1. Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza. Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i di servizio, del/dei quale/i il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale di Padova. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia di Padova, previa comunicazione al SUAP del Comune di Padova.
4. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
6. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Padova, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

## TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte del Settore comunale competente.
2. L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o a persona giuridica nelle forme previste dall'art. 14 della L.R. 22/96 da parte del Settore comunale competente.

### Art. 5 – Cumulo dei titoli

1. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Il cumulo di autorizzazioni, in capo ad un medesimo soggetto titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C., è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

### Art. 6 – Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. Le/I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 14 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.
2. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 14, comma 1, lettere b) e c) della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, ferma restando la titolarità in capo alla/al conferente.  
Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.  
E' consentito rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.  
In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita alla/al socia/o conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
3. La facoltà di conferire la licenza è esercitata previa comunicazione al SUAP.

### Art. 7 – Ruolo delle/dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
  - a) sostituta/o, coadiuvante o collaboratrice/collaboratore della/del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato;
  - b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente;
  - c) sostituta/o a tempo determinato della/del dipendente medesima/o o per la conduzione in servizio, anche temporanea, di veicoli dotati di autorizzazione N.C.C. o licenza taxi conferiti in capo agli organismi collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96.
3. Nel caso degli organismi collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socia/o amministratrice/amministratore nella società di persone e di amministratrice/amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

4. Le imprese di trasporto di viaggiatrici/viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992 e s.m.i.

### **TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 8 - Acquisizione**

1. Le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. si possono acquisire:
  - per assegnazione a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami;
  - a seguito trasferimento titolarità per subingresso.

#### **Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 50;
  - b) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
  - c) iscrizione nel ruolo della Provincia di Padova delle/dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22;
  - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10;
  - e) avere la disponibilità giuridica del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
  - f) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. del Comune di Padova in difformità a quanto previsto dall'art. 5 - 3° comma;
  - g) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito del territorio comunale;
  - h) avere una assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso le/i terze/i trasportate/i.
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità di almeno una rimessa nel territorio comunale ai sensi dell'art.3, comma 2. L'idoneità della rimessa allo stazionamento è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso se in area scoperta, e anche con riguardo alle altre disposizioni normative di settore, in particolare quelle antincendio, igienico-sanitarie ed edilizie, se in luogo chiuso, salvo si tratti di una rimessa presso l'abitazione della/del titolare dell'autorizzazione per un'unica autovettura.
3. L'esercente il servizio N.C.C. deve dotarsi inoltre di una sede organizzativa sita nel territorio del Comune di Padova, aperta al pubblico, anche diversa dalla rimessa.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è dichiarato tramite apposita comunicazione al SUAP.

#### **Art. 10 - Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:
  - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
    - DPR 313/2002 (misure di prevenzione)
    - Dlgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia)
  - c) aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;



2. Nel caso la/il richiedente svolga altre attività lavorative le stesse non devono essere esercitate in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere comunicata al SUAP.
3. La/Il responsabile del procedimento verificata la sussistenza dei requisiti, procede al rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione per N.C.C.

#### **Art. 11 – Determinazione degli organici**

1. Gli organici attualmente in esercizio sono i seguenti:
  - n. 150 licenze taxi;
  - n. 10 autorizzazioni N.C.C. con autovettura.
2. La Giunta Comunale potrà provvedere a modificare l'organico del servizio taxi e N.C.C. entro i limiti che saranno determinati dal provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22.

### **TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA**

#### **Art. 12 – Composizione e nomina**

1. La Commissione consultiva è istituita con atto della/del Sindaca/o ed è composta da membri effettivi e relativi sostituti, come segue:  
la/il Presidente:
  - la/l'Assessora/e al Settore competente per materia o sua/o delegata/o;le/i Componenti:
  - una/un rappresentante per ognuna delle quattro Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti a livello provinciale;
  - una/un rappresentante degli Organismi economici collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 22/96, maggiormente rappresentativi a livello locale per il servizio taxi e per il servizio N.C.C.;
  - una/un rappresentante designata/o congiuntamente dalle Associazioni degli utenti ;
  - una/un rappresentante della Provincia;
  - una/un rappresentante del Comando Polizia Locale;
  - una/un rappresentante del Settore comunale competente per materia.
2. Alle riunioni è sempre invitata/o una/un rappresentante del settore comunale competente in materia di mobilità, senza diritto di voto.

#### **Art. 13 - Funzioni**

1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio in ordine alle seguenti questioni relative alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e N.C.C.:
  - a) formazione e variazione di norme regolamentari;
  - b) determinazione del numero di autoveicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
  - c) provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca della licenza e dell'autorizzazione;
  - d) definizione di turni e orari del servizio taxi;
  - e) tariffe.

#### **Art. 14 – Funzionamento**

1. Le sedute della Commissione sono convocate dalla/dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite avviso scritto almeno otto giorni prima della seduta.

2. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza delle/dei componenti. Le votazioni si svolgono a maggioranza delle/dei presenti, in caso di parità il voto della/del Presidente prevale.
3. Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni, la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente 2° comma, purché siano presenti almeno tre componenti.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura della/del segretaria/o della Commissione.
5. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, tutte le posizioni espresse dalle/dai componenti presenti.

#### **Art. 15 – Durata in carica e sostituzione delle/dei componenti**

1. La Commissione consultiva viene nominata dalla/dal Sindaca/o e resta in carica 5 anni.
2. La proposta di sostituzione delle/dei rappresentanti degli Enti/Associazioni/Organismi di cui all'art.14, comma 1, lettere b) e c) della L.R. del 30 luglio 1996, n. 22, può essere in ogni momento comunicata al Sindaco per l'aggiornamento della commissione consultiva.

### **TITOLO V**

#### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 16 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fino a copertura degli organici comunali dei servizi a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirla in forma singola o associata.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso.
3. L'indizione del bando di concorso, di competenza della/del Dirigente, avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato determinato o aumentato l'organico ovvero dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente.
4. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto.
5. Ogni soggetto partecipa al bando di concorso per l'assegnazione di una sola licenza od autorizzazione.

#### **Art. 17 - Contenuti del bando di concorso**

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
  - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
  - d) l'indicazione di eventuali titoli valutabili e di quelli che danno luogo a preferenza ai sensi dei successivi artt. 21 e 22;
  - e) le materie di esame;
  - f) la valutazione dei titoli;
  - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

#### **Art. 18 - Presentazione della domanda**

1. La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, nelle forme e con le modalità indicate nel sito istituzionale.

2. Il settore competente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 10 giorni, per l'eventuale integrazione delle stesse.  
Successivamente, l'elenco delle/dei candidate/i ammesse/i e non ammesse/i viene trasmesso alla Commissione di cui al successivo art. 19 e ne viene data comunicazione alle/agli escluse/i.

#### **Art. 19 – Commissione di concorso**

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 17 la/il Sindaca/o nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta:
  - dalla/dal dirigente del Settore competente, con funzioni di presidente;
  - da tre esperte/i nelle discipline previste per le prove concorsuali, designate/i dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale di Padova, dalla Provincia e dal Comando Polizia Locale;
  - da una/un esperta/o designata/o congiuntamente dalle Associazioni ed Organismi economici collettivi di categoria riconosciuti all'art. 12. In caso di mancato accordo, la/il Sindaca/o procede comunque alla nomina.

Le funzioni di segretaria/o sono svolte da una/un dipendente comunale.

La Commissione, nel caso in cui vi siano candidate/i che chiedano di essere esaminate/i per accertare la conoscenza di una o più lingue straniere, verrà integrata da una/un esperta/o nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

3. La data dell'esame, fissata dalla Commissione, è comunicata alle/agli interessate/i a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno venti giorni prima della data suddetta.
4. Alla prova d'esame e alle relative valutazioni devono essere presenti tutte/i le/i commissarie/i, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto della valutazione dei titoli e dei titoli di preferenza a parità di merito.

#### **Art. 20 – Materie d'esame**

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta/test su quesiti a risposta multipla predeterminati sulle materie di seguito elencate:
  - a) principali norme di comportamento del Codice della Strada;
  - b) conoscenza della normativa statale, regionale e comunale relativa al servizio pubblico non di linea (taxi e N.C.C.);
  - c) conoscenza di elementi di toponomastica locale, dei monumenti e delle principali strutture pubbliche del Comune e della Provincia;
  - d) conoscenza di nozioni storiche della Città di Padova.
2. La/Il candidata/o può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.  
L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame e verterà su un colloquio.  
Il relativo punteggio andrà a costituire titolo valutabile.

#### **Art. 21 – Titoli valutabili**

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
  - a) i titoli di studio;
  - b) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguite in altri concorsi per i rispettivi bandi;

c) conoscenza di una o più lingue straniere che sarà valutata sulla base di una prova d'esame.

#### **Art. 22 - Titoli preferenziali**

1. A parità di merito costituiscono, nell'ordine, titolo preferenziale:
  - aver esercitato in qualità di sostituta/o nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
  - essere stata/o dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, per il rispettivo bando;
  - aver svolto l'attività in qualità di collaboratrice/collaboratore familiare per almeno un anno.

#### **Art. 23 - Modalità di esecuzione**

1. La prova d'esame verte su 60 quesiti sulle materie di cui all'art. 20 predisposti prima dell'inizio della seduta d'esame.
2. La prova d'esame s'intende superata se la/il candidata/o ha riportato un punteggio minimo pari a 36/60.
3. La Commissione determina collegialmente l'esito della prova scritta, redigendo contestualmente l'elenco delle/degli idonee/i e delle/degli inidonee/i.
4. La Commissione assegna alle/ai candidate/i i punti inerenti all'eventuale possesso dei titoli valutabili di cui all'art. 21 con il seguente criterio:
  - titolo previsto alla lettera a)            fino a punti    5
  - titolo previsto alla lettera b)            fino a punti    5
  - titolo previsto alla lettera c)            fino a punti    5
5. In caso di candidate/i a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 22 e, qualora non presenti, verrà data preferenza alla/al candidata/o più anziana/o.

#### **Art. 24 - Validità della graduatoria**

1. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria definitiva.
2. La graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi.

#### **Art. 25 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria, viene data formale comunicazione alle/agli interessate/i e assegnato loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 21 e degli eventuali titoli preferenziali, nonché la disponibilità del mezzo.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

#### **Art. 26 - Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, la/il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri tre mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

#### **Art. 27 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo triennale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo alla/al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.

Rimane ferma la facoltà della/del responsabile del procedimento di richiedere eventuali integrazioni documentali.

### **TITOLO VI**

#### **MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 28 - Trasferibilità per atto tra vivi**

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili qualora la/il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
  - c) essere diventata/o permanentemente inabile o inidonea/o al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere dimostrata dalla/dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione dal servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
2. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo alla/al subentrante designata/o.
3. Ai sensi dell'art. 9, punto 3. della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, la/ il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.
4. Il soggetto designato può acquistare la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
  - a) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 60 anni
  - b) possesso dei requisiti di cui all'art. 9 lettere b), c), d), e), f), g), h)
  - c) non essere stata/o, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo autovettura del Comune di Padova.

#### **Art. 29 - Trasferibilità per causa di morte della/del titolare**

1. In caso di morte della/del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono:
  - a) essere trasferite ad una/uno delle/degli eredi legittime/i o testamentarie/i della/del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti;
  - b) essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ad altre/i, designate/i dalle/dagli eredi appartenenti al nucleo familiare della/del titolare, purché iscritte/i nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96 ed in possesso dei requisiti prescritti. Nel termine di cui al precedente periodo, le/gli eredi devono attivare la sostituzione alla guida.

2. Le/Gli eredi devono comunicare il decesso della/del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutte/i le/gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:
  - a) la volontà di una/uno delle/degli eredi appartenenti al nucleo familiare della/del titolare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutte/i le/gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata ed è valida ai soli fini amministrativi;
  - b) la volontà delle/degli eredi appartenenti al nucleo familiare della/del titolare deceduta/o di designare un soggetto, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di cui all'art. 9 lettere b), c), d), e), f), g), h) – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione;
  - c) la volontà, in presenza di eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.  
Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), le/gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 9 fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del D.Lgs 30.4.92, n. 285 ed agli artt. 310 e 311 del DPR 16.12.92, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. Per le/gli eredi minori della/del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni della/del giudice tutelare.

## **TITOLO VII**

### **ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI**

#### **Art. 30 - Sostituzione alla guida**

1. Le/I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituite/i alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Le/I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituite/i alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. La sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui la malattia, l'invalidità o la sospensione della patente superi detto periodo.
3. Il rapporto di lavoro con una/un sostituta/o alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con la/il sostituta/o alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
4. Le/I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, iscritte/i nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
5. La/Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve richiedere tramite il SUAP l'autorizzazione alla sostituzione alla guida.
6. La/Il titolare di licenza taxi può stipulare contratti di gestione per la sostituzione di terzi da parte della/del collaboratrice/collaboratore familiare.
7. La risoluzione anticipata del contratto di gestione per la sostituzione alla guida deve essere tempestivamente comunicata al SUAP.

### **Art. 31 - Collaborazione familiare**

1. Le/I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione della/del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
  - b) dichiarazione sostitutiva della/del collaboratrice/collaboratore familiare, attestante:
    - b.1* il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1 lett. b), c), d) del presente regolamento
    - b.2* che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, oppure
    - b.3* che la collaborazione è occasionale, da intendersi da parte di una/un parente entro il terzo grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 90 giorni e a carattere gratuito;
  - c) certificato della costituzione della impresa familiare presso la CCIAA qualora la/il collaboratrice/collaboratore non rientri nella fattispecie b.2.
3. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'art. 10 del presente regolamento, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La/Il collaboratrice/collaboratore familiare non occasionale deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali.
5. La/Il collaboratrice/collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati alla/al titolare.
6. La/Il titolare è tenuta/o a comunicare al SUAP entro trenta giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
7. La/Il collaboratrice/collaboratore familiare fa capo alla/al titolare persona fisica alla/al quale competono le varie responsabilità; la/il collaboratrice/collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditrice/coimprenditore.
8. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10, comporta la revoca immediata del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 32 - Personale dipendente**

1. Le/I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo delle/dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

**TITOLO VIII**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

**Art. 33 - Posteggio di stazionamento taxi**

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (posteggi) a tal fine predisposte.  
Spetta all'Amministrazione comunale l'allestimento e la manutenzione di tali posteggi ai sensi degli articoli. 6, 7 e 37 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.
2. Le/I tassiste/i debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine, fatta salva la facoltà da parte dell'utente di scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto.
3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché lo spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione scritta agli Enti ed alle Associazioni di categoria qualora si tratti di eventi programmati.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
5. E' vietato caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

**Art. 34 - Stazionamento delle autovetture per lo svolgimento del servizio N.C.C.**

1. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

**Art. 35 - Turni ed orari del servizio taxi**

1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dalla/dal Sindaca/o con apposito disciplinare, previo parere della Commissione di cui all'art. 12.
2. Le/I tassiste/i sono tenute/i ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati e ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare stesso.
3. Le presenze in servizio di ogni singola/o tassista, devono essere annotate dalle/dagli interessate/i su appositi cartellini all'inizio del servizio, ferma la personale responsabilità nel caso di annotazioni non veritiere.  
Tali cartellini di presenza in servizio dovranno essere custoditi presso la sede o l'unità operativa, all'interno del Comune di Padova, delle Cooperative di servizi o di lavoro di riferimento delle/dei singole/i tassiste/i.

**Art. 36 - Trasporto di persone con disabilità**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone con disabilità. Le/I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per le persone con disabilità e dei cani guida per le persone non vedenti è gratuito.
2. Tutte le autovetture per i servizi taxi e N.C.C., comprese quelle di scorta di cui all'articolo 47, possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di persone con disabilità di particolare gravità. L'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere particolari contributi per la sostituzione di autovetture, con altre debitamente attrezzate per il trasporto di persone con disabilità motorie.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dal DPR 16/12/1992 n. 495.



### **Art. 37 - Tariffe**

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta della/del trasportata/o che deve pagare un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 12.
2. Le tariffe del servizio taxi devono ricondursi alle due tipologie di cui all'art. 13, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n.21: a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Possono essere previsti supplementi tariffari, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli.
4. Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, determinati entro il 15 febbraio di ciascun anno.
5. Potranno essere previste riduzioni sulle tariffe deliberate per particolari fasce di utenza o per determinati periodi.
6. Gli Organismi Collettivi di cui all'art. 14 comma 1 lettere b) e c) della L.R. 22/96 possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate.
7. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
8. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate liberamente dalle parti.
9. Le/I tassiste/i e le/i noleggiatrici/noleggiatori hanno l'obbligo di accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante, salvo casi di dimostrabile oggettiva impossibilità tecnica.

### **Art. 38 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi**

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di N.C.C. ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie.
2. Per il servizio taxi ogni assenza dal turno obbligatorio per un periodo continuativo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale prima dello scadere dei trenta giorni.
3. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'attività, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza o autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

### **Art. 39 - Trasporto collettivo**

1. Il servizio taxi può essere utilizzato dall'utenza anche in modo collettivo da due o più persone aventi destinazioni diverse.
2. Le modalità di applicazione dell'eventuale tariffa per l'uso collettivo del taxi sono definite nella deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 37.  
I supplementi "chiamata radiotaxi", "festivo", "notturno" e "scatto partenza" non potranno essere conteggiati più di una volta.
3. I veicoli immatricolati per i servizi di taxi e N.C.C. possono essere utilizzati per servizi di linea e non in ambito urbano e suburbano, ad integrazione dei servizi di linea esistenti di trasporto di persone ai sensi del D. Lgs n. 422 del 19.11.1997 e successive modificazioni e della L.R. n. 25/98.

**TITOLO IX**  
**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI**  
**DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.**

**Art. 40 - Caratteristiche dei veicoli**

1. Le autovetture adibite ai servizi taxi e N.C.C. devono:
  - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
  - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente;
  - e) essere collaudate per un numero di posti, conducente inclusa/o, non inferiore a cinque;
  - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti;
  - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di persone con disabilità.

**Art. 41 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi**

1. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine, corrispondente al numero della licenza, ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico", con il nome e lo stemma del Comune ed il numero d'ordine assegnato.  
La targa, costituita da un adesivo le cui caratteristiche saranno definite con provvedimento della/del Dirigente competente, dovrà essere collocata vicino a quella posteriore dell'autovettura. Dovrà essere collocato, altresì, un contrassegno adesivo contenente gli stessi elementi sul cruscotto.
2. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 40 l'autovettura taxi deve:
  - essere dotata di tassametro omologato, con le caratteristiche di cui all'art. 43 che è l'unico strumento di determinazione del corrispettivo da pagare, salvo i casi di percorsi a tariffa fissa stabiliti ai sensi dell'art 37;
  - avere le caratteristiche previste dal Decreto Ministro dei Trasporti 19 novembre 1992;
  - portare sul tetto della vettura apposito contrassegno luminoso omologato con la scritta "TAXI".
3. Alle autovetture adibite al servizio taxi possono essere applicate delle forme pubblicitarie entro i limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.ii..

**Art. 42 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 40, l'autovettura N.C.C. deve:
  - a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
  - b) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'art.57, comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm.ii..

**Art. 43 - Tassametro per il servizio taxi**

1. Il tassametro deve essere omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
  - b) indicare l'importo della corsa;

- c) il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22,00 e le ore 6,00;
  - d) il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6,00 e le ore 22,00 delle giornate festive di calendario;
  - e) i supplementi c) e d) non devono cumularsi;
  - f) tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
  3. Il tassametro deve essere installato da parte di una ditta specializzata ed autorizzata dal Ministero competente e avere una certificazione sulla corretta taratura tariffaria.  
Tale certificazione deve essere tenuta nel veicolo, a disposizione degli Organi di vigilanza, i quali d'iniziativa possono effettuare verifiche in merito.
  4. Tutte le modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale, aventi effetto sul tassametro, obbligano all'adeguamento dello stesso e ad una nuova certificazione di cui al comma 3.
  5. Il tassametro deve altresì essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall'utente.
  6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
  7. In caso di avaria del tassametro, la/il tassista deve informare immediatamente la/il passeggera/o e condurla/o a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

#### **Art. 44 - Immissione in servizio e sostituzione di autoveicoli**

1. L'immissione in servizio e la sostituzione degli autoveicoli deve essere oggetto di Segnalazione Certificata d'Inizio Attività al SUAP, previa immatricolazione da effettuarsi a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Padova.
2. La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività deve essere presentata entro 5 giorni dal rilascio della carta di circolazione aggiornata (quinto giorno successivo non festivo), i dati relativi al veicolo verranno annotati nella licenza od autorizzazione ad opera del competente ufficio comunale.
3. Per le autovetture taxi, in caso di sostituzione, l'immissione in servizio è condizionata ad una nuova certificazione sulla corretta taratura del tassametro di cui al citato art. 43, comma 3.
4. Nel caso in cui venga sostituito il veicolo riferito ad una licenza già oggetto di conferimento, è necessario allegare alla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività il titolo di trasferimento del nuovo mezzo alla Cooperativa di lavoro alla quale la licenza è stata conferita.

#### **Art. 45 – Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Prov.le di Padova, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. sono sottoposte, secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Locale, al fine di accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. Le/I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicati con comunicazione diretta alle/agli stesse/i, effettuata con congruo anticipo, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 62.
3. L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.

#### **Art. 46 - Avaria del veicolo**

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. La/Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

#### **Art. 47 - Veicoli di scorta**

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi taxi, la/il Dirigente competente può definire con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo, per trasporto di persone con disabilità se attrezzate a tal fine o per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza. In tal caso vengono altresì stabilite le condizioni e le procedure di assegnazione, le modalità di impiego, di controllo e le sanzioni per l'impiego non conforme, che possono comportare la revoca dell'autorizzazione.
2. Le autovetture di scorta, in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e immatricolate per il servizio taxi, devono essere di proprietà o in disponibilità degli organismi economici di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) e c) della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.
3. Tali autovetture, identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate ad autorizzazioni rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui al comma 2, e non sono trasferibili.

#### **Art. 48 - Sostituzione autovettura per fermo tecnico**

1. La/Il titolare di licenza taxi può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con una autovettura di scorta di cui al precedente articolo 47.
2. L'organismo economico, intestatario delle autorizzazioni di autovetture di scorta è obbligato alla tenuta di un registro per ogni autovettura, numerato e vidimato dall'Amministrazione Comunale sul quale devono essere annotate: la data di consegna dell'auto, la persona alla quale viene consegnata, il periodo di utilizzo, il motivo del fermo tecnico, la data di riconsegna e la firma dell'utilizzatrice/utilizzatore.  
Tutte le annotazioni vengono effettuate sotto la responsabilità della/del titolare dell'autorizzazione, ferme restando le responsabilità di carattere amministrativo e penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
3. I registri, che devono essere tenuti presso la sede dell'Organismo economico autorizzato, devono essere sempre esibiti a richiesta del Comando Polizia Locale o degli altri Organi di vigilanza.

#### **Art. 49 - Radio telefono**

1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con le/gli operatrici/operatori del servizio stesso, le/i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelievo dell'utente. Il servizio inizia con l'accettazione della chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.
3. Il servizio comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 50 - Uso proprio dell'autovettura taxi**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio taxi.

## **TITOLO X**

### **OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DELLE/DEI CONDUCENTI**

#### **Art. 51 - Obblighi delle/dei conducenti**

1. Le/I conducenti delle autovetture di servizio taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:
  - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte della/del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato;
  - c) aiutare, su richiesta, salita e discesa delle persone anziane o con disabilità;
  - d) effettuare in sicurezza il trasporto dei bagagli;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento;
  - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionario/i della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
  - g) conservare nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio, nonché eventuale autorizzazione alla guida della/del collaboratrice/collaboratore sempre aggiornati ed esibirli a richiesta degli organi di controllo;
  - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 gg. dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del Comune;
  - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori delle persone con disabilità visiva;
  - k) comunicare all'Amministrazione Comunale il cambio di residenza entro il termine di 15 giorni;
  - l) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
  - m) tenere un comportamento corretto e confacente con il pubblico servizio prestato.

#### **Art. 52 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi**

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 51 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
  - aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona purché il numero delle/dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata;
  - essere a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;
  - richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
  - azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di una/un utente determinata/o e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
  - applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
  - in caso di avaria del tassametro, la/il tassista deve informare immediatamente la/il passeggera/o e condurla/o a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
  - curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
  - porre in modo ben visibile all'utente il tariffario, così come previsto all'art.37, comma 6;
  - rispettare i turni di servizio assegnati, gli orari prescelti e le disposizioni tutte contenute nel disciplinare di servizio approvato;
  - effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
  - porre il proprio automezzo, durante l'attesa nel posteggio, sempre a ridosso del taxi che precede, o all'inizio del posteggio;

- rilasciare, a richiesta dell'utente, ricevuta indicante in modo leggibile il numero di licenza, data, importo e tragitto effettuato;
- non occupare, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 54, comma 3, le aree di posteggio né sostare nella "zona blu", al di fuori dei turni di servizio.

**Art. 53 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.**

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 51 l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
  - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
  - b) comunicare entro dieci giorni all'ufficio comunale competente, la variazione della sede della ditta e/o della rimessa facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
  - c) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
  - d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
  - e) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio superiore a 30 giorni prima dello scadere dei 30 giorni stessi e il relativo periodo.

**Art. 54 – Diritti delle/dei conducenti taxi e N.C.C.**

1. Le/I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
  - a) essere tempestivamente informate/i di tutte le variazioni della toponomastica locale da parte del competente Settore;
  - b) richiedere, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
  - c) rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani a seguito delle persone con disabilità visive;
  - d) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare.
2. In particolare la/il tassista ha diritto di:
  - a) rifiutare od interrompere la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero sia in stato di evidente alterazione;
  - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
  - c) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicato dal tassametro in quel momento ed un anticipo della sosta richiesta;
  - d) rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto.
3. A non più di due tassiste/i per ogni posteggio con più stalli, viene data la possibilità di lasciare la propria autovettura incustodita per un massimo di due ore, ma con evidenziato sul cruscotto un cartello di "fuori servizio" e in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre autovetture.

**Art. 55 - Divieti per le/i conducenti di taxi e di autovetture in servizio N.C.C.**

1. E' fatto divieto alle/ai conducenti di:
  - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta delle/dei passeggeri/i ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
  - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso delle/dei passeggeri/i dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
  - e) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
  - f) ostacolare l'opera delle/degli addette/i al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
  - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal Codice della Strada e dal provvedimento comunale di cui all'art. 41, comma 3;
  - h) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;

- i) tenere verso le/gli utenti, le/i colleghe/i e le/gli altre/i utenti della strada un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare durante il servizio animali di loro proprietà;
- k) consentire in servizio la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- l) applicare contrassegni identificativi del servizio che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- m) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

**Art. 56 - Divieti specifici per l' esercente il servizio di taxi**

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 55 , all' esercente il servizio taxi è vietato:
  - a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
  - b) consumare cibo durante la sosta al posteggio;
  - c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nei posteggi taxi;
  - d) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
  - e) sollecitare l' utilizzo della propria autovettura;
  - f) iniziare il servizio in territorio di altro Comune;
  - g) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio;
  - h) adibire l' autovettura a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.

**Art. 57 - Divieti specifici per l' esercente il servizio N.C.C.**

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 55, all' esercente il servizio di N.C.C. è vietato stazionare su suolo pubblico o in area diversa dalla propria autorimessa, a meno che la sosta non sia collegata ad un contratto di trasporto e non ancora concluso.
2. Nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto o ad una lettera d'incarico, la/il noleggiatrice/noleggiatore ha l' onere di dimostrare tale circostanza.

**Art. 58 – Divieti per le/gli utenti**

1. Alle/Agli utenti del servizio di taxi o N.C.C. è fatto divieto di:
  - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - b) pretendere il trasporto di animali, ad eccezione dei cani per le persone con disabilità visive;
  - c) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale da collocare sui sedili dell'auto o comunque merci che possano danneggiare il veicolo;
  - d) insudiciare o deteriorare l' autovettura e le sue apparecchiature;
  - e) aprire la porta dalla parte della corrente di traffico;
  - f) compiere atti contrari alla decenza ed al buoncostume;
  - g) fumare in auto.
2. Fatta salva la responsabilità civile ai sensi di Legge ed i risarcimenti dei danni causati all' autovettura, l' inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma darà diritto alla/al conducente di interrompere la corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l' intervento della Forza Pubblica.

## TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

### Art. 59 - Vigilanza

1. Fatto salvo quanto espressamente riservato al competente ufficio comunale, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e N.C.C. , compete al Comando Polizia Locale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza preposti a tale attività.

### Art. 60 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

### Art. 61 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00) con applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a euro 100,00 (cento/00).
2. Qualora la violazione accertata sia stata contestata a persona diversa dalla/dal titolare della licenza o dell'autorizzazione (sostituta/o o collaboratrice/collaboratore), la/il medesima/o è responsabile in solido del pagamento della sanzione.
3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato, ove possibile, immediatamente, ovvero, qualora la presunta violazione venga portata a conoscenza della Polizia Locale su segnalazione scritta o assunta a verbale da parte di terzi, si attiva la seguente procedura:
  - a) comunicazione all'interessata/o degli addebiti entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Comando di Polizia Locale;
  - b) l'interessata/o, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentita/o personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di essere sentita/o, e comunque quando sono compiuti tutti gli atti di accertamento, l'istruttoria viene conclusa dalla/dal responsabile del procedimento;
  - c) la conclusione del procedimento è comunicata anche ai soggetti che hanno segnalato la violazione.
4. Ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni di trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza, la tabella delle tariffe di cui all'art. 37 comma 6, documento che obbligatoriamente deve essere posto all'interno del mezzo in maniera ben visibile all'utente, è integrata dall'avviso contenente le modalità per eventuali reclami.

### Art. 62 - Sospensione della licenza o autorizzazione

1. Le violazioni di cui al successivo elenco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 61 comma 1, comportano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione da un minimo di 7 giorni a un massimo di 6 mesi:
  - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - b) prestazione del servizio con tassametro manomesso; svolgimento del servizio con un tassametro non piombato, alterato o guasto o con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 43; mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento del tassametro a seguito di modifiche determinate dall'Amministrazione Comunale;
  - c) mancata ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 45;
  - d) mancata ottemperanza all'obbligo di prestare il servizio a persone con disabilità e la necessaria assistenza per l'accesso delle medesime alle autovetture;
  - e) aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli Organi di Vigilanza;
  - f) aver tenuto, verso le/gli utenti e le/i colleghe/i, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato, qualora ciò dia luogo ad alterchi;
  - g) aver fornito falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di una/un'altra/o operatrice/operatore del servizio;



- h) irregolarità emerse a seguito di verifiche d'ufficio nella sostituzione della/del titolare della licenza taxi con una/un sostituta/o priva/o dei requisiti prescritti;
  - i) reiterato mancato rispetto dei turni di servizio assegnati e degli orari prescelti;
  - j) reiterato mancato rispetto, da parte della/del collaboratrice/collaboratore o della/del sostituta/o, di turni ed orari assegnati alla/al titolare della licenza taxi;
  - k) rifiuto di compiere servizi ordinati da agenti e funzionarie/i della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;
  - l) non aderire ad ogni richiesta di trasporto, salvo i casi di cui all'art. 54;
  - m) chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
  - n) applicare tariffe non dovute o aver seguito un percorso ingiustificatamente più lungo rispetto a quello richiesto dall'utente;
  - o) non far coincidere l'azionamento ed il blocco del tassametro con l'inizio e la fine del servizio;
  - p) non applicare, togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
  - q) consentire la conduzione del veicolo, anche temporaneamente, a persone estranee anche se munite di patente idonea o da personale dipendente non regolarmente assunto (per il servizio di N.C.C.);
  - r) accettare chiamate o prenotazioni a mezzo di personale apparecchio ricetrasmittente (per il servizio taxi);
  - s) effettuare con l'autovettura taxi il servizio N.C.C. e viceversa;
  - t) iniziare il servizio nel territorio di altro comune (taxi) o da altra sede diversa dalla rimessa o dalla sede del vettore (N.C.C.);
  - u) quando la/il tassista esercita una qualsiasi altra attività che crea pregiudizio per la regolarità del servizio;
  - v) stato di alterazione dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o di alcolici;
  - w) non provveda a consegnare i titoli abilitativi al Comando Polizia Locale, a seguito di un provvedimento di sospensione.
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratrici/collaboratori, dipendenti o sostitute/i. Per queste/i ultime/i, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
  3. Nel caso in cui una/un sostituta/o incorra in un provvedimento disciplinare in cui si preveda una sospensione dal servizio eccedente la durata del contratto di sostituzione, questa/i non potrà effettuare sostituzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del provvedimento disciplinare.
  4. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art. 23 della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22.
  5. Entro il terzo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale.  
Del provvedimento di sospensione viene data segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **Art. 63 - Decadenza del titolo e rinuncia**

1. La decadenza della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
  - a) qualora vengono meno i requisiti di cui all'art. 9;
  - b) il verificarsi degli impedimenti di cui all'art. 10;
  - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, salvo i casi di forza maggiore;
  - d) a seguito della morte della/del titolare, quando le/gli eredi a ciò legittimate/i non abbiano iniziato il servizio ai sensi dell'art. 26 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 29;
  - e) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a cinque mesi senza giustificazione.
2. La decadenza viene comunicata al Ministero competente e alla Camera di Commercio di Padova (competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. La rinuncia alla licenza o all'autorizzazione va comunicata formalmente al SUAP.

### **Art. 64 - Revoca del titolo**

1. La revoca della licenza o dell'autorizzazione interviene nei seguenti casi:
  - a) quando la/il titolare o sostituta/o non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;

- b) a seguito di n. 3 provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 62 adottati negli ultimi tre anni e che abbiano comportato una sospensione complessiva superiore a gg. 30;
  - c) per irregolarità di particolare gravità incompatibili con l'esercizio del servizio.
2. Verificatisi uno dei casi previsti al comma 1, viene adottata la procedura indicata dall'art. 23 della Legge Regionale 30 Luglio 1996, n. 22.
  3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
  4. La revoca viene comunicata al Ministero competente e alla Camera di Commercio di Padova, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 65 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune alla/al titolare o alle/ai sue/suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

### **TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 66 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa regionale e nazionale in materia.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.
3. Per il servizio di N.C.C. con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli artt. 64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.92 e ss.mm.ii. e dai correlativi articoli del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495 del 16.12.92 e ss.mm.ii.).
4. Visto il provvedimento della Regione Veneto n. 10797/32410 del 30.11.98, il contingentamento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell'esiguità della richiesta e della specificità del servizio.
5. Le condizioni di esercizio sono definite dai competenti Settori Mobilità e Comando Polizia Locale; la rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento è attestata da un certificato rilasciato da una/un ingegnere/e o perita/o meccanica/o iscritta/o all'Albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni; l'idoneità del cavallo al traino del veicolo destinato al trasporto di persone attestata da certificato della/del veterinaria/o comunale di validità annuale, deve accompagnare il mezzo ed essere esibibile a richiesta degli organi di controllo.

#### **Art. 67 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che lo approva, salvo approvazione da parte dei competenti organi provinciali, ai sensi dell'art. 7 lett. a) della L.R. 30.7.96, n. 22.